

**REGOLAMENTO PER
L'ARMAMENTO DEL SERVIZIO DI
POLIZIA MUNICIPALE**

CAPO 1°

GENERALITÀ NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, l'armamento del Servizio di Polizia Municipale, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986, n° 65, è disciplinato dal presente Regolamento.

ART. 2

TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

L'arma in dotazione per difesa personale agli addetti del Servizio, in possesso della qualifica di Agente di P.S., è la pistola a funzionamento semiautomatico Cal. 9 x 21 / 9 short, sia per il personale maschile che femminile.

ART. 3

NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero complessivo delle armi, di cui all'art. 2, in dotazione al Servizio di Polizia Municipale, da fissare con provvedimento del Sindaco e da comunicare al Prefetto di Salerno è di 10 (dieci), estendibile per nuove assunzioni, di cui:

a) N. 10 pistole equivalenti al numero degli addetti al Servizio di Polizia Municipale

Il numero complessivo delle munizioni, in dotazione al Servizio di Polizia Municipale, è quello massimo consentito dalle vigenti disposizioni in materia e confermato in 50 (cinquanta) colpi per ogni operatore.

Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Servizio di Polizia Municipale, al locale del Comando dei Carabinieri.

CAPO 2°

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 4

SERVIZI SVOLTI CON ARMI

Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l'attività della polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Municipale dalla legge e dai regolamenti, sono svolte dagli addetti al Servizio di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione. Sono, altresì, prestati con armi i servizi di collaborazione con le

forze di Polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n° 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

ART. 5

ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa agli addetti al Servizio di Polizia Municipale in possesso delle qualità di Agente di P.S.. L'assegnazione è subordinata a provvedimento del Sindaco, comunicato al Prefetto di Salerno.

Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

ART. 6

MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna.

E' consentito il porto dell'arma in dotazione, anche fuori dall'orario di servizio, nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento. Il Comandante, Responsabile del Servizio, può portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossa l'uniforme.

Qualora l'Operatore di Polizia Municipale indossi l'abito borghese per servizio, porterà l'arma in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

ART. 7

SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S., sono svolti di norma senza l'arma in dotazione.

Il porto della stessa è consentito, agli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S. cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere, dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

ART. 8

SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 marzo 1986, n° 65, che lo stesso sia svolto con armi. Il Sindaco del Comune a cui appartiene l'operatore comunica al Prefetto di Salerno ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui

il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio da prestarsi e la durata presumibile della missione.

CAPO 3° TENUTA E CUSTODIA DELLA ARMI

ART. 9

PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

L'arma è prelevata presso il consegnatario, individuato nel Responsabile del Servizio P.M., previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 5, nel registro di cui al successivo art. 12.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e a tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto di Salerno.

Dalla riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'ufficio o comando presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata ai sensi del successivo art. 10

ART. 10

DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

L'addetto al Servizio di Polizia Municipale al quale l'arma è assegnata deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) fare immediata denuncia all'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della legge di P.S. al locale Comando dei Carabinieri;
- c) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica, e curarne la manutenzione e la pulizia;
- d) segnalare immediatamente al Comandante - Responsabile del Servizio, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- e) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 17;
- g) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, al Comando dei Carabinieri.

ART. 11

CUSTODIA DELLE ARMI

Le armi non assegnate e quelle eventualmente di riserva comprese le munizioni, in dotazione al Servizio di Polizia Municipale, sono custodite nella cassaforte con serratura di sicurezza ed a combinazione, collocata nell'ufficio del Comandante.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte di norma dal Comandante e in caso di sua assenza o di impedimento, dal suo sostituto. L'autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n°110, ed ha la facoltà di eseguire quando lo ritiene necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

ART. 12

SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI

Le munizioni assegnate agli addetti al Servizio, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

CAPO 4° ADDESTRAMENTO

ART. 13

ADDESTRAMENTO AL TIRO

Gli addetti al Servizio, in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un corpo di Polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro e con armi comuni da sparo. A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Servizio P.M. in possesso della qualità di Agente di P.S., al tiro a segno nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 28.5.1981, n° 286. E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore delegato, su proposta del Comandante, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al Servizio o per quelli che svolgono particolari servizi. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Salerno. E' facoltà degli addetti al Servizio in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenere in tal caso, a proprie spese.

ART. 14

PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO

L'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al poligono di tiro, è rilasciata dal Responsabile del Servizio in quanto la sede dello stesso è sita nella provincia di Salerno.

CAPO 5° DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15

NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della legge 7.3.1986, n° 65, del D.M. 4.3.1987, n° 145, della legge 18.4.1975 n° 110 e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altra disposizione vigente in materia.

ART. 16

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale, è comunicato inoltre al Prefetto di Salerno.

Regolamento per l'armamento
del Servizio di Polizia Municipale

Indice

CAPO 1° - GENERALITÀ NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI¹

ART. 2 - TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

ART. 3 - NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

CAPO 2° - MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 4 - SERVIZI SVOLTI CON ARMI

ART. 5 - ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

ART. 6 - MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

ART. 7 - SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

ART. 8 - SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

CAPO 3° - TENUTA E CUSTODIA DELLA ARMI

ART. 9 - PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

ART. 10 - DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

ART. 11 - CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 12 - SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI⁵

CAPO 4° - ADDESTRAMENTO

ART. 13 - ADDESTRAMENTO AL TIRO

ART. 14 - PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO

CAPO 5° - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 - NORME INTEGRATIVE

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE